

18 giugno 2019
19/FS/om

**Fattura elettronica –
Ulteriori chiarimenti –
Circolare dell’Agen-
zia delle entrate n. 14
del 17 giugno 2019**

SINTESI

In materia di fatturazione elettronica, l’Agenzia delle entrate fornisce nuovi chiarimenti.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 14 del 17 giugno 2019, recante:” Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica”.

Di seguito si riportano alcuni chiarimenti contenuti nella circolare in esame, rinviando per un esame completo al testo della circolare reperibile nel sito www.agenziaentrate.gov.it

Soggetti interessati ed esonerati

Dal 1° gennaio 2019 per tutte le operazioni Iva tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio Italiano la fattura deve essere elettronica tramite Sdi.

Alla suddetta regola fanno eccezione coloro che:

- a) pur non tenuti, cioè i soggetti identificati in Italia, chi rientra nel “regime di vantaggio”, in quello “forfettario” o chi si avvale della L. n. 398/1991 (come le associazioni senza fini di lucro e le pro-loco, nonché le associazioni sportive dilettantistiche, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi fino a 65mila euro), possono comunque emettere fatture elettroniche via Sdi. In questo caso, qualora il cessionario/committente rivesta un’analoga qualificazione soggettiva (si pensi ai rapporti tra due soggetti che applicano entrambi il regime forfettario o uno tale regime e l’altro sia un’associazione sportiva dilettantistica) e il cedente/prestatore voglia procedere alla fatturazione elettronica via Sdi, senza preventivo accordo della controparte, potrà farlo, ma dovrà consegnarle una copia analogica (o elettronica extra Sdi) del documento;
- b) hanno il divieto di fatturare elettronicamente via Sdi, cioè per l’anno 2019 i **soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria** ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, indipendentemente dall’opposizione manifestata dall’interessato, ai quali il legislatore ha equiparato coloro che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, se effettuate nei confronti delle persone fisiche. Il divieto di invio tramite Sdi riguarda tutte le fatture contenenti prestazioni:

- sanitarie (visite specialistiche, analisi, ecc..) erogate nei confronti delle persone fisiche,
- miste (sia spese sanitarie, sia voci di spesa non sanitarie), le quali andranno poi trasmesse al Sistema TS con la tipologia "altre spese" (codice AA) se non distinguibili tra loro ovvero comunicate separatamente in caso contrario,
- non sanitarie (ad esempio il vitto durante un ricovero), quando includono elementi da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.

In presenza del divieto, le prestazioni potranno comunque essere documentate tramite fattura analogica o elettronica extra Sdi.

L'Agenzia delle entrate sottolinea l'effetto legato all'equiparazione, avvenuta solo nel corso del 2019, dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, a quelli che invece sono tenuti a tale invio.

Qualora i primi, anteriormente all'equiparazione, avessero emesso fatture elettroniche attraverso lo Sdi, seguendo la regola generale, l'Agenzia delle entrate procederà alla cancellazione dei file xml pervenuti e i dati delle fatture non saranno messi a disposizione del cliente/consumatore finale nell'area autenticata del sito dell'Agenzia, neppure in presenza della sua adesione al servizio di consultazione.

Fatturazione in nome e per conto

Qualora sia un terzo a fatturare in nome e per conto del cedente/prestatore, le regole sull'esclusione/divieto saranno quelle proprie di tale soggetto (cedente/prestatore) e non del terzo che materialmente opera.

L'emissione e la registrazione dei documenti

Dal 1° luglio 2019 il termine di emissione potrà essere successivo (di non oltre 10 giorni) rispetto all'effettuazione dell'operazione, pena, tuttavia, la necessità di indicare in fattura, quando sono diverse, entrambe le date (prestazione ed emissione).

La data da riportare, nel relativo campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file, è sempre una sola, cioè quella di effettuazione dell'operazione, risultando l'emissione attestata dallo Sdi e, dunque, non bisognosa di un'ulteriore autonoma indicazione, come deve avvenire, invece, per le fatture analogiche e per quelle elettroniche extra Sdi.

Seguendo i medesimi criteri, qualora nel corso di un mese vengano effettuate più operazioni nei confronti dello stesso soggetto, documentate in un'unica fattura elettronica tramite Sdi, sarà possibile indicare una sola data, cioè quella dell'ultima operazione.

All'emissione seguirà l'annotazione nei registri Iva, che, con decorrenza dal 24 ottobre 2018, è possibile entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Al momento della registrazione, per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la sua data di emissione; tale data potrà essere quella contenuta nell'omonimo campo della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica, cioè quella di effettuazione dell'operazione, ferme restando le necessarie rettifiche laddove, dopo la registrazione, la fattura sia scartata dallo Sdi e sia, dunque, non emessa.

E' consentito portare in detrazione l'Iva, qualora la fattura sia ricevuta e annotata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, in riferimento a quest'ultimo (mese precedente).

Il suddetto meccanismo opera anche in riferimento a coloro che liquidano l'imposta su base trimestrale: ad esempio, per un'operazione del 29 giugno 2019, documentata tramite fattura emessa l'8 luglio 2019, ricevuta il 13 e annotata entro il 15 del medesimo mese, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al secondo trimestre 2019.

Autofatture

Se vi è l'obbligo di emettere l'autofattura, cioè quando l'emittente non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l'imposta in sostituzione del primo, nonché quando cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto ovvero l'operazione è a titolo gratuito, questa dovrà essere elettronica via Sdi (con l'unica eccezione delle prestazioni rese da soggetti extra Ue, per le quali vige l'"esterometro", salvo la scelta per la fatturazione elettronica via Sdi).

Alla controparte esclusa dagli obblighi di fatturazione elettronica, che non intenda avvalersi della stessa su base volontaria, andrà comunque consegnata una copia analogica o informatica del documento.

Reverse charge

Nei casi di reverse charge, se questo è interno o comunque la fattura che si deve integrare è già stata veicolata tramite Sdi, il documento integrato non ha obbligo di essere inviato allo Sdi, pur potendo, qualora si vogliano ridurre gli oneri di consultazione e conservazione del documento stesso.

Nelle ipotesi di reverse charge esterno (ad esempio, acquisti da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi Ue) l'obbligo di fatturazione elettronica non trova spazio, sostituito dal citato estero metro, che potrà comunque essere evitato laddove il fornitore comunitario abbia seguito, per sua scelta, le regole italiane ed emesso la fattura elettronica via Sdi.

Sanzioni

Per il primo semestre 2019 le sanzioni inerenti la violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto:

- non si applicano, se la fattura elettronica via Sdi è regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'Iva relativa all'operazione documentata,
- sono ridotte dell'80%, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo e entro il 30 settembre 2019 per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta con cadenza mensile.

Anche se la disapplicazione/riduzione delle sanzioni sino al 30 giugno 2019 si applica tanto ai soggetti che liquidano l'Iva mensilmente, quanto trimestralmente, la stessa non si estende a fattispecie diverse da quelle espressamente individuate.

La proroga della riduzione concessa ai contribuenti che liquidano l'imposta su base mensile deve intendersi limitata alle sole operazioni effettuate entro il 30 settembre 2019, con l'effetto che, nella sostanza, il 16 novembre 2019 costituirà il termine ultimo entro cui tutti i soggetti che effettuano la liquidazione Iva (sia su base mensile per le operazioni al 30 settembre 2019, sia su base trimestrale in riferimento al secondo trimestre 2019) potranno godere del beneficio.

Tra le sanzioni che non subiscono disapplicazione o riduzione vi sono anche quelle per l'omesso, incompleto o errato invio dell'estero metro.